


La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative

*The victim-offender mediation in the post-sentencing stage within
the Italian system: an overview on legal framework and case law*

Daniele Vicoli¹

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, Italia

daniele.vicoli@unibo.it

 <https://orcid.org/0000-0002-4505-4147>

ABSTRACT: Nel sistema italiano, la vittima, sebbene abbia assunto un ruolo di crescente importanza, resta ai margini della fase di esecuzione della pena. All'indifferenza legislativa se ne aggiunge un'altra: il tema della mediazione – al centro di diffuse analisi sul piano delle possibili alternative al rito ordinario – risulta esaminato in modo superficiale nel quadro delle dinamiche esecutive. L'articolo intende offrire un contributo utile a colmare questa lacuna. Nelle linee di fondo, il tratto distintivo della mediazione *in executivis* è rappresentato dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza: un fattore che si palesa ambivalente, nella misura in cui può agevolare percorsi a valenza conciliativa ma anche renderli più ostici. In simile scenario, diventa centrale il nesso tra la giustizia riparativa e gli scopi di risocializzazione sottesi alla pena, tali da esplicarsi nell'impegno dell'autore a rivisitare in chiave critica l'illecito commesso e ricostruire il rapporto con la persona offesa. Stabilita questa premessa, l'accento va posto sulla logica del dialogo: le parti sono chiamate a sviluppare, con l'aiuto del mediatore, una trama relazionale che permetta di sanare la frattura originata dal reato. Tali canoni – già sfuggenti nella dimensione normativa dell'affidamento in prova (art. 47 comma 7 ord. penit.) e del lavoro all'esterno (art. 21 comma 4-ter ord. penit.) – sono del tutto obliterati sul versante applicativo. Appare, quindi, indispensabile un

¹ Professore associato di Diritto processuale penale – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

deciso cambio di rotta al fine di introdurre, nella fase esecutiva, forme di mediazione a carattere individualizzato e comunicativo.

PAROLE CHIAVE: Esecuzione penale; mediazione; giustizia riparativa; affidamento in prova; lavoro all'esterno.

ABSTRACT: *Within the Italian criminal justice system, the role of the victim has become increasingly important. Despite this trend, the victim still stands on the edge of the post-sentencing stage. This is reflected in the fact that the topic of the victim-offender mediation has been analysed deeply as a kind of diversion to the trial but not, or at least far less, in relation to the issues concerning the enforcement of penalty. The paper is aimed at filling this gap. As a starting point, it is to be highlighted that the irrevocability of the conviction poses advantages but also critical aspects in the perspective of reconciliation. In this context, surely the effort of the convicted person to review his/her criminal past critically and rebuild his/her relationships with the victim plays a central role. However, according to the restorative justice model, an interaction between the victim and the offender shall take place. This means that both parties have to assume a proactive role in the attempt of mutually rectifying, with the assistance of a mediator, the conflict originated by the commission of the offence. The analysis of both the provisions and the case law on probation (article 47 comma 7 ord. penit.) and volunteer work (art. 21 comma 4-ter ord. penit.) points out that the mentioned key-principles are not abided. Against this background, a radical change is proposed in order to introduce a mediation model based on individualized and relational elements in the post-sentencing stage.*

KEYWORDS: *Enforcement of penalty; victim-offender mediation; restorative justice; probation; volunteer work.*

SOMMARIO: 1. Premessa: gli angusti spazi normativi; 2. La mediazione nella fase esecutiva: tratti distintivi; 3. Un quadro ambivalente: vantaggi e ostacoli; 4. Il nesso con il finalismo rieducativo della pena; 5. Un panorama applicativo deludente; 6. Conclusioni; Bibliografia.

1. PREMESSA: GLI ANGUSTI SPAZI NORMATIVI.

Sono molteplici gli interrogativi che circondano l'idea di calare, all'interno della fase esecutiva, modelli ascrivibili al paradigma della

mediazione²: le distanze sembrerebbero tali da rendere impraticabile ogni forma di osmosi. In questo senso, non è un caso – potrebbe sostenersi – che la dottrina, almeno in Italia, abbia mostrato per il tema un interesse solo parziale, soprattutto se il termine di paragone sono le diffuse analisi dedicate ai rapporti tra il procedimento di cognizione e gli istituti a valenza mediativa.

Anche la crescente valorizzazione del ruolo da riconoscere alla vittima ha lasciato labili tracce. Come testimonia un rapido sguardo d'insieme, permane una diffusa indifferenza: la persona offesa è un «vero “convitato di pietra”»³ a fronte degli snodi nei quali si articola l'esecuzione della pena.

Il panorama normativo è apparso incurante delle molteplici istanze che si collocano nell'alveo delle dinamiche riparative, suscettibili di essere sviluppate secondo una pluralità di schemi: il tratto unitario si rinviene nella spinta a instaurare, allo scopo di favorire la ricerca di una ritrovata armonia, relazioni comunicative tra le parti antagoniste del conflitto la cui genesi è dovuta alla commissione del reato⁴.

In quest'ottica, sul piano delle ricadute interne, anche la direttiva 29/2012/UE⁵ si è rivelata sterile: nel recepirla, il legislatore italiano non

² La Raccomandazione (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa definisce la mediazione «qualsiasi processo nell'ambito del quale la vittima e l'autore di un reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)». Per un inquadramento di carattere generale, v. CASTELLI, Stefano. *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano: Raffaello Cortina, 1996, p. 5; MANNOZZI, Grazia; LODIGIANI, Giovanni Angelo. *La giustizia riparativa*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 249 s.

³ FIORENTIN, Fabio. Attività riparative. In: GIOSTRA, Glauco (a cura di), *Carceri: materiali per la riforma*. Disponibile in: www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Accesso in: 17.6.2015, p. 202.

⁴ Per un quadro dei principali strumenti della giustizia riparativa, si rinvia ai lavori degli Stati generali dell'esecuzione penale (istituiti con d.m. in data 8 maggio 2015 e articolatisi in diciotto tavoli tematici) e, in particolare, alla relazione conclusiva del Tavolo 13 “Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime”, Allegato 3. La relazione è consultabile, insieme a quelle degli altri tavoli e al documento finale redatto dal Comitato di esperti, all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.page. Accesso in: 5.2.2016.

⁵ La direttiva 2012/29/UE, che – nel sostituire la decisione quadro 2001/220/GAI – ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, definisce così la giustizia riparativa: «qualsiasi procedimento

ha neppure sfiorato la fase esecutiva⁶. E, da ultimo, è rimasta inattuata – se non con riguardo all’ambito minorile⁷ – la legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario⁸ nella parte in cui poneva le basi di un nuovo corso, sensibile all’esigenza di arricchire, in una prospettiva organica, i contenuti dei percorsi funzionali al recupero sociale del condannato⁹.

Il quadro, nel complesso, è deludente. Tuttavia, sebbene angusti¹⁰, non mancano gli spazi per ospitare forme di giustizia riparativa: sono due, per l’espresso riferimento alla vittima, le disposizioni di rilievo¹¹.

che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2.1 lett. d). Analoga è la definizione che compare al punto 3 Raccomandazione (18) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

⁶ V. VICOLI, Daniele. Il ruolo della vittima nella fase esecutiva tra occasioni mancate e scenari futuri. In BARGIS, Marta; BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*. Torino: Giappichelli, 2017, p. 535 s.

⁷ V. *infra*, § 6.

⁸ Art. 1 commi 82 e 85 l. 23 giugno 2017, n. 103. V. GIOSTRA, Glauco; BRONZO, Pasquale (a cura di). *Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria*. Roma: Sapienza Università Editrice, 2017; GIOSTRA, Glauco, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione. *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 4, p. 119 s.

⁹ Il riferimento è al criterio direttivo sancito dall’art. 1 comma 85 lett. f l. n. 103 del 2017: «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative». E’, però, caduto nel nulla lo schema di decreto legislativo in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (v. il dossier all’indirizzo <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0009.Pdf>. Accesso in: 26.6.2018).

¹⁰ Alla logica dell’“incontro” con la persona offesa possono essere adattati – pur mancando un esplicito riferimento a quest’ultima – anche i benefici della semilibertà (art. 50 ord. penit.) e della liberazione condizionale (art. 176 c.p.). Il comune denominatore è rappresentato del peso che riveste, ai fini del giudizio sulle possibilità di reinserimento sociale del condannato, la revisione critica del fatto delittuoso: lungo questi binari, può svilupparsi «una ri-lettura del crimine, da parte del reo, che tenga conto anche delle vittime» (MANNOZZI, Grazia. Le aperture alla giustizia riparativa nell’ambito delle misure alternative alla detenzione. *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 1534).

¹¹ V. KILCHLING Michael; PARLATO, Lucia. Nuove prospettive per la *restorative justice* in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un “diritto alla mediazione”? Germania e Italia a confronto. *Cassazione penale*, 2015, p. 4197-4198; MANNOZZI, Grazia. Le aperture, cit., p. 1534.

Una, di centrale importanza sistematica, è quella dell'art. 47 comma 7 ord. penit.: nel verbale descrittivo delle prescrizioni imposte dal giudice nel concedere il beneficio dell'affidamento in prova, deve stabilirsi che il condannato «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del [...] reato»¹². Lo sfondo è quello del *probation* penitenziario, le cui origini riposano sulla rinuncia dello Stato all'indefettibilità della pena in vista della rieducazione del reo¹³. E' nel contesto della misura alternativa al carcere che s'innesta un vincolo di solidarietà nei confronti della vittima¹⁴.

L'altra, di più recente introduzione¹⁵, s'inserisce nella cornice del lavoro all'esterno: i detenuti possono essere assegnati a prestare attività a titolo volontario e gratuito in chiave di sostegno alle famiglie delle vittime dei reati commessi (art. 21 comma 4-ter ord. penit.)¹⁶.

Delineato lo scenario a cui guardare, il nodo da sciogliere è se gli strumenti citati, per fondamento e schema operativo, rispondano ai tratti salienti nella mediazione, declinata nella logica della *restorative justice*. Per rispondere al quesito, è indispensabile definire taluni principi cardine che, nel tentativo di coniugare l'esecuzione della pena e le pratiche mediative, vanno tenuti a mente.

¹² Nel testo originario, la disposizione era meno stringente, poiché configurava come facoltativa la prescrizione in esame, poi divenuta obbligatoria – sia pure con il limite rappresentato dall'inciso «in quanto possibile» – in seguito alle modifiche introdotte dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.

¹³ V. FASSONE, Elvio, Voce “*Probation* e affidamento in prova”. *Enciclopedia del diritto*. Vol. XXXV. Milano: Giuffrè, 1986, p. 784.

¹⁴ E' proprio sull'onda delle prassi originate dalla previsione in esame che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha deciso, nel 2002, di istituire una Commissione di studio sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa”, dai cui lavori sono poi scaturite le “Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti” (circolare in data 14 giugno 2005): ad essere evidenziati sono aspetti di «indubbia criticità», sulla base, in particolare, degli esiti di due monitoraggi (il secondo relativo all'analisi di 4.511 casi).

¹⁵ Ad opera del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. nella l. 9 agosto 2013, n. 94.

¹⁶ V. GIORS, Barbara. Il lavoro all'esterno e gli incentivi volti a favorire l'attività lavorativa dei detenuti. In CAPRIOLI, Francesco; SCOMPARIN, Laura (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Torino: Giappichelli, 2015, p. 146.

2. LA MEDIAZIONE NELLA FASE ESECUTIVA: TRATTI DISTINTIVI.

Brevi riflessioni preliminari sono utili a delimitare il campo d'indagine. In senso stretto, può parlarsi di mediazione *in executivis* solo dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna¹⁷. Le dinamiche situate in tale frangente, nel muovere da un definitivo accertamento della colpevolezza, trovano terreno fertile entro il perimetro dei benefici penitenziari e, in specie, delle alternative alla pena detentiva.

Questo dato segna un importante divario rispetto ai percorsi che si esplicano in pendenza della fase di cognizione. L'ipotesi emblematica è quella della sospensione con messa alla prova¹⁸, la cui fisionomia può risultare funzionale all'obiettivo di ricomporre la frattura che ha origine nel reato¹⁹. Sul piano teorico, tuttavia, va evidenziato un fattore distintivo:

¹⁷ In termini analoghi, v. UBERTIS, Giulio. Relazione. In AA. VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano: Giuffrè, 2007, p. 148.

¹⁸ Nel sistema italiano, tale istituto, inizialmente previsto nel quadro del rito minorile (artt. 28-29 d.p.R. 22 novembre 1988, n. 448), è stato esteso dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 a quello per adulti (art. 168-bis c.p. s. e art. 464-bis c.p.p. s.). Nei due contesti, la disciplina si caratterizza per un nucleo comune: il giudice può disporre la sospensione del processo e impartire all'imputato delle prescrizioni comportamentali, tra cui quelle dirette a promuovere la mediazione con la persona offesa; ove il percorso trattamentale abbia esito positivo, il reato viene dichiarato estinto con sentenza. Tra le numerose fonti, v. BARTOLI, Laura. *La sospensione del procedimento con messa alla prova*. Milano: Wolters Kluwer-Cedam, 2020, p. 87 s.; CARACENI, Lina. Voce "Processo penale minorile". *Enciclopedia del diritto*. Aggiornamento, v. IV. Milano: Giuffrè, 2000, p. 1037 s.; CESARI, Claudia. Commento all'art. 28. In: GIOSTRA, Glauco (a cura di), *Il processo penale minorile*, 2ª ed., Milano: Giuffrè, 2007, p. 455 s.; COLAMUSSI, Margherita. *La messa alla prova*. Padova: Cedam, 2010, p. 16 s.; LOGLI, Andrea, La sospensione del processo per messa alla prova tra equivoci dogmatici e limiti operativi. In DANIELE, Marcello; PAULESU, Pier Paolo (a cura di), *Strategie di deflazione processuale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, Torino: Giappichelli, 2016, p. 161; MAFFEO, Vania. *I profili processuali della sospensione con messa alla prova*. Napoli: Esi, 2017, p. 155 s.; MIRAGLIA, Michela. *La messa alla prova dell'imputato adulto*. Torino: Giappichelli, 2020, p. 111 s.

¹⁹ V., anche per i rilievi critici sulla prevalenza degli aspetti afflittivi rispetto a quelli riparatori, BERTOLINI, Benedetta. La messa alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa. In: MARANDOLA, Antonella; LA REGINA, Katia; APRATI, Roberta (a cura di), *Verso un processo penale accelerato*, Napoli: Jovene, p. 25 s.; BARTOLI, Laura. *La sospensione*, cit., p. 184 s.;

l'eventuale ricorso alle pratiche mediative si colloca in una parentesi dell'*iter* ordinario, che è suscettibile di riprendere corso ove l'epilogo della prova non sia favorevole²⁰.

Ne deriva un diverso inquadramento dei due fenomeni: il *probation* penitenziario e gli altri benefici hanno come referente una pena inflitta; restano da stabilirne solo le modalità esecutive. I congegni sospensivi, invece, operano in chiave di fuoriuscita dal processo, del quale si auspica – ma non è detto che ciò avvenga – la chiusura con una declaratoria di estinzione del reato. Per tale motivo, sebbene caratterizzata da una componente sanzionatoria²¹, la messa alla prova risente, in un panorama segnato da instabili equilibri²², della logica sottesa ai riti speciali e non può ascrivarsi al paradigma dell'esecuzione, con il relativo bagaglio di alternative alla pena detentiva²³.

COLAMUSSI, Margherita. *La messa alla prova*, cit., p. 10 s.; MAFFEO, Vania. *I profili processuali*, cit., p. 116 s.; MIRAGLIA, Michela. *La messa alla prova*, cit. p. 165 s.

²⁰ V. COLAMUSSI, Margherita. *La messa alla prova*, cit., p. 217; MIRAGLIA, Michela. *La messa alla prova*, cit., p. 73.

²¹ V. BARTOLI, Laura. *La sospensione*, cit., p. 340 s.; MIRAGLIA, Michela. *La messa alla prova*, cit., p. 158 s. Tale conclusione, in prima battuta respinta dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91), è poi affiorata nelle pronunce che hanno sottolineato le peculiarità della messa alla prova minorile, da ritenersi intrisa di finalità rieducative e quindi, a differenza di quella per adulti, scevra da connotati sanzionatori (Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68; sent. 6 luglio 2020, n. 139).

²² Il tema di fondo è quello dei rapporti con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.). Nell'escludere l'aggiramento di tale garanzia, Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91 ha valorizzato la base consensuale dell'istituto: «il trattamento programmato non è [...] una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso». Tra i numerosi commenti alla pronuncia, v. CESARI, Claudia. *La Consulta supera le perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema. Giurisprudenza costituzionale*, 2018, p. 794 s.; MAFFEO, Vania. *Novità sistematiche in tema di messa alla prova. Per una riconsiderazione, costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo. Cassazione penale*, 2018, p. 3194 s.; PARLATO, Lucia. *La messa alla prova dopo il dictum della Consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure. Diritto penale contemporaneo*, 2019, n. 1, p. 101 s.

²³ In tal senso, v. FERRUA, Paolo. *Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale*. In: DANIELE, Marcello; PAULESU, Pier Paolo (a cura di), *Strategie*

3. UN QUADRO AMBIVALENTE: VANTAGGI E OSTACOLI.

Posta questa premessa, va detto che, nella fase dell'esecuzione, si riscontrano indici congeniali all'avvio di un percorso mediativo.

A. Nelle riflessioni dedicate al possibile innesto di simili schemi nel processo penale, uno dei temi centrali riguarda il rischio di attriti e ricadute negative sul versante di irrinunciabili garanzie²⁴.

Emerge, *in primis*, il difficile rapporto con la presunzione d'innocenza (art. 27 comma 2 Cost.). Su questo terreno, la ricerca di un approdo conciliativo genera, se non un'aporia²⁵, quanto meno delle tensioni: il pericolo è che, nell'ottica di sanare un conflitto, ne venga obliterata la base logica, vale a dire l'accertamento di responsabilità²⁶. Inoltre, vi è l'esigenza di evitare che, nel caso in cui il tentativo non vada a buon fine, le attività compiute influenzino il processo penale. Si pensi, in particolare, a un eventuale uso delle dichiarazioni rese dall'imputato, con l'effetto di eludere il diritto al silenzio e, in termini più generali, scalfire quello di difesa²⁷.

di deflazione, cit., p. 184, che sottolinea «il paradosso di una pena 'rieducativa', applicata in pendenza del processo per sfuggire all'effetto 'criminogeno' della pena detentiva».

²⁴ Il «vizio di origine» della mediazione nell'efficace sintesi di MANNOZZI, Grazia. *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 240.

²⁵ Così UBERTIS, Giulio. Relazione, cit., p. 149.

²⁶ V. CESARI, Claudia. *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*. Torino: Giappichelli, 2005, p. 102. Secondo l'impostazione seguita da CIAVOLA, Agata. *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*. Torino: Giappichelli, 2010, p. 256, «si può dire che la responsabilità dell'imputato è oggetto di accertamento, ma cambia la sede: non nel processo, bensì nel corso dell'attività di mediazione». Relativizza il problema ORLANDI, Renzo. La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia. In: AA. VV., *Accertamento del fatto*, cit., p. 182, ad avviso del quale «i principi fondamentali, quali, ad esempio, il *nemo tenetur se detegere* e la presunzione d'innocenza, non irradiano qui i loro effetti, giacché chi esperisce il tentativo di mediazione è solitamente disposto a condividere con la controparte una certa versione circa i motivi e le scaturigini del conflitto interpersonale», fermo restando che «l'«episodio» mediazione [...] va poi necessariamente coordinato con il processo penale».

²⁷ Muove da queste premesse l'indirizzo che sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni (ORLANDI, Renzo. *La mediazione penale*, cit., p. 186; PATANÈ, Vania. *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella*

Ebbene, con il passaggio al contesto dell'esecuzione, i problemi sopra evidenziati svaniscono. Il motivo è molto semplice: come già detto, il tema della colpevolezza risulta "blindato" dalla sentenza irrevocabile. La forza vincolante della presunzione d'innocenza e delle altre garanzie che devono guidare la verifica sulla fondatezza dell'accusa si è ormai esaurita. Non serve, quindi, interrogarsi sui presidi necessari per impedire l'aggiramento di fondamentali principi costituzionali. Da questo punto di vista, il campo si presenta libero da possibili interferenze.

B. Sempre per i risvolti positivi della *res iudicata*, la strada verso forme di conciliazione è, sul piano operativo, meno irta di ostacoli.

Si ritiene che, per il lieto fine del dialogo tra le parti antagoniste, siano indispensabili alcune condizioni. Tra queste, rileva in modo significativo la disponibilità dell'autore del reato a riconoscere la propria colpa: se non nei termini di una confessione, almeno ammettendo il nucleo fondante dell'illecito²⁸. Inoltre, in un'ottica che abbracci anche la vittima, il compito del mediatore è agevolato ove sui fatti principali della vicenda vi sia una convergenza di vedute²⁹.

Se questi sono i capisaldi di un confronto funzionale a ricucire la trama dei rapporti interpersonali, non vi è dubbio che la fase dell'esecuzione offra notevoli margini di manovra. Di fronte a una sentenza definitiva, crescono le *chances* che il condannato, nell'intraprendere un percorso di responsabilizzazione, riconosca l'offesa arrecata e la necessità di ripararla.

penale: la mediazione. In: MESTITZ, Anna (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma: Carrocci editore, 2004, p. 29). Per alcuni rilievi critici sull'adeguatezza di tale rimedio, v., con specifico riguardo al tentativo di conciliazione previsto nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace (art. 29 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274), CESARI, Claudia. *Le clausole di irrilevanza*, cit., p. 93.

²⁸ V. CERETTI, Adolfo. Mediazione penale e giustizia. In: AA. VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano: Franco Angeli, 1999, p. 99. V. anche PATANÈ, Vania. La mediazione. In: GIOSTRA, Glauco; ILLUMINATI, Giulio (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino: Giappichelli, 2000, p. 365. Insistono su questo profilo anche l'art. 12.1 lett. c direttiva 2012/29/UE (v. KILCHLING Michael; PARLATO, Lucia. *Nuove prospettive*, cit., p. 4192) e il punto 30 Raccomandazione (18) 8.

²⁹ CIAVOLA, Agata. *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 261, secondo la quale «senza [tale] intesa la possibilità di raggiungere un accordo risulta limitata, se non esclusa».

Al tempo stesso, lo scambio comunicativo è favorito dalla ricostruzione storica che l'accertamento giudiziale ha cristallizzato. Tale circostanza giova al mediatore, che può far leva su solide basi di partenza per muovere alla ricerca di una soluzione del conflitto.

Infine, una volta chiusa la fase cognitiva del processo, diventa naturale valorizzare le componenti personologiche dell'episodio criminoso, in modo da porre l'accento sul «reato come vicenda personale, fatto di una comunicazione interrotta, di legami sociali infranti, di conflittualità psicologiche articolate e di ragioni profonde»³⁰.

Agli innegabili vantaggi sopra evidenziati fanno, però, da contraltare alcuni nodi problematici, che rendono difficile il connubio tra la sfera esecutiva e la mediazione.

A. Lo scarto temporale che separa il reato e l'entrata in scena del mediatore nuoce all'approccio di tipo conciliativo. Di frequente, può verificarsi che la situazione conflittuale risulti «ormai "incancrenita"»³¹; nel ricomporla, è quindi inevitabile andare incontro a maggiori resistenze³²; un dato che fa scemare le possibilità di successo³³. Trascorsi molti anni dal fatto, inoltre, è più probabile che la vittima, nel superare il trauma patito, abbia raggiunto un equilibrio esistenziale; in simili casi, dal tentativo di mediazione potrebbe scaturire una nuova violenza³⁴.

³⁰ CESARI, Claudia. *Le clausole di irrilevanza*, cit., p. 93, la quale osserva come indagini di questo tipo, proprio perché rischiano di sviare l'accertamento di merito, siano «solitamente riservate alle verifiche della fase esecutiva».

³¹ DELLA CASA, Franco. Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"? Equivoci sul significato dell'art. 47 co. 7 o.p. *La legislazione penale*, 2004, p. 382.

³² V. MANNOZZI, Grazia; LODIGIANI, Giovanni Angelo. *La giustizia riparativa*, cit., p. 252.

³³ In questo senso, le citate linee di indirizzo (v. *supra*, nota 14) individuano l'arco temporale massimo tra il reato e l'inizio dell'opera di mediazione in cinque anni, a fronte dei dieci spesso registrati in sede di monitoraggio. In dottrina, v. DI CHIARA, Giuseppe. La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale. *Diritto penale e processo*, 2015, p. 381, il quale, nel distinguere «il tempo intercorso tra l'epoca del commesso reato e l'avvio dell'attività di mediazione» dal «fluire del tempo entro la conca della mediazione», osserva come il primo vada dosato in modo da risultare non troppo breve né troppo ampio.

³⁴ Ne deriva la necessità, come sottolinea anche la Raccomandazione (18) 8 (punto 36 s.), di costruire un percorso normativo, deontologico e

